

Pubblicato il 27/05/2025

N. 00476/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00946/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 946 del 2023, proposto da -OMISSIONIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Ennio Cerio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23;

per l'accertamento e la declaratoria

del diritto al riconoscimento dell'indennità di compensazione per il servizio reso nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso collettivo in epigrafe, i ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto al riconoscimento dell'indennità di compensazione per il servizio reso nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali.
2. Espongono i ricorrenti di essere militari appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, in servizio, e di aver avanzato apposita richiesta di riconoscimento dell'indennità di compensazione per il servizio reso nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali, in ragione del diritto al recupero spettante al personale che, per sopravvenute e inderogabili esigenze di servizio, sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel giorno festivo infrasettimanale.
3. Si dolgono i ricorrenti (cfr. pag. 7 del ricorso) “*dell'interpretazione restrittiva di taluni Comandanti di Reparto tendente alla mancata concessione dei riposi settimanali?*” che andrebbe a comprimere un diritto soggettivo di natura costituzionale.
4. Si è costituita l'amministrazione resistente che ha instato per la reiezione del gravame evidenziando la genericità dello stesso e l'assenza di qualsivoglia elemento idoneo a consentire una compiuta esplicazione delle difese nell'interesse dell'Amministrazione non essendo possibile evincere quale sarebbe la condotta illegittima ascrivibile all'Ente e quale sia la domanda spiegata nell'interesse dei singoli ricorrenti.
5. All'udienza del 14 maggio 2025, la causa, previo avviso dato alle parti ai sensi dell'art. 73 comma 3 c.p.a. concernente un profilo rilevato d'ufficio suscettibile di condurre alla declaratoria d'inammissibilità del gravame, è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è inammissibile.

6.1. Il gravame, infatti, si rivela sprovvisto degli elementi essenziali idonei ad evidenziare la posizione rivestita da ciascun ricorrente, l'esistenza effettiva di una richiesta avanzata all'amministrazione tesa al riconoscimento e alla corresponsione delle indennità di cui si lamenta la mancata erogazione e la presenza di un diniego frapposto dall'amministrazione a tale richiesta.

6.2. L'espositiva in diritto reca un riferimento ai documenti IP1WEB in cui dovrebbe essere descritta l'articolazione dei turni di servizio, ma tali documenti, pur calendati nel foliario depositato nel fascicolo telematico, non sono stati in realtà prodotti. Più precisamente, l'intero gravame è sprovvisto di alcun documento a supporto, eccezion fatta per un precedente giurisprudenziale.

6.3. Appare evidente, pertanto, che il gravame così strutturato risulti carente dei requisiti indispensabili fissati dall'art. 40 cpa.

6.3.1. Ed invero, come da costante giurisprudenza in materia (ex pluribus Cons. Stato, sez. IV, n. 5368 del 28 giugno 2022) i motivi di ricorso devono essere specifici, ai sensi dell'art. 40 c.p.a., non potendo la parte ricorrente addurre censure assolutamente generiche, fidando in una sorta di inammissibile intervento correttivo del giudice che sarebbe così chiamato ad una sostanziale integrazione delle lacune difensive; integrazione che si porrebbe però in contrasto con la necessaria terzietà dell'organo giudicante e con il principio della parità delle parti nel processo. E', quindi, necessario che il ricorrente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, adduca censure puntuali ed articolate in motivi contenenti la specificazione dei vizi da cui ritenga inficiata la legittimità dei provvedimenti impugnati. Al contrario, non possono trovare ingresso rilievi di contenuto generico che si risolverebbero in una inammissibile azione sollecitatoria di un esame degli stessi provvedimenti da parte del G.A. (in tal senso, da ultimo, T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 11 gennaio 2024, n. 303; Cons. Stato, Sez. IV, 06 giugno 2023, n. 5550; Cons. Stato, Sez. V, Sent., 22/05/2024, n. 4540).

6.3.2. In particolare, nel caso di specie, parte ricorrente non ha prodotto né, a ben vedere, ha compiutamente allegato la sussistenza di atti o provvedimenti o condotte della Guardia di Finanza violative delle disposizioni richiamate, limitandosi ad un generico riferimento ad interpretazioni restrittive seguite da taluni Comandanti di Reparto. Tuttavia, i ricorrenti non hanno precisato se tali approcci ermeneutici, considerati illegittimi e lesivi, siano stati seguiti e formalizzati dai Comandanti posti a capo dei reparti presso i quali operano i medesimi ricorrenti.

Né risulta chiaramente evidenziata, con riguardo a ciascun ricorrente, la pretesa vantata, avuto riguardo alle giornate in cui sarebbe spettato l'emolumento invocato, limitandosi il gravame all'illustrazione di un quadro normativo che, tuttavia, parte ricorrente non si è premurata di porre a raffronto con il concreto *modus procedendi* dell'amministrazione.

6.3.3. E ciò, a tacer d'altro, impedisce a questo Collegio qualsiasi scrutinio in merito all'operato dell'Ente e, di conseguenza, qualsiasi decisione in ordine alla spettanza di quanto genericamente preteso con l'impugnativa.

7. Conclusivamente, e per le suesposte ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.

8. La natura del giudizio induce, tuttavia, in via eccezionale, il Collegio a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27

aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Marco Buricelli, Presidente

Gabriele Serra, Primo Referendario

Roberto Montixi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Montixi

IL PRESIDENTE
Marco Buricelli

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.